



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## **Servizio 7 Polizia locale**

Prot. Int. 02/32 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 194

del 18 maggio 2020

Prot. Gen. n. 39017

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**

- **PRESO ATTO** della nota n.18944 datata 26 febbraio 2020 e dell'integrazione n.35848 datata 06 maggio 2020, con cui un medico dell'Azienda USL RM4, chiede l'istituzione di uno stallo dedicato ai **“veicoli di soccorso”** in via Don Morosini all'altezza del civico 7/f, dove è presente uno studio medico;
- **CONSIDERATO** che dal sopralluogo effettuato si è constatata la possibilità di realizzare uno stallo dedicato ai **“veicoli di soccorso”** in via Don Morosini, lato monte, all'altezza del civico 7, con validità solo nei giorni **feriali**;
- **VISTI:**
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale e Viabilità”;

### **ORDINA**

**Con effetto immediato, l'istituzione in:**

#### **VIA DON MOROSINI, lato monte all'altezza del civico 7:**

l'istituzione di uno stallo dedicato a particolari categorie di veicoli, precisamente ai **“VEICOLI DI SOCCORSO”**, con la messa in opera della segnaletica stradale orizzontale di colore giallo e di quella verticale di cui alla Fig. II 79/c Art.120, con l'indicazione della validità **“solo nei giorni feriali”**, posizionandolo parallelamente all'asse stradale;

## **DISPONE**

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla Soc. C.S.P. s.r.l. – settore segnaletica, per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
  - al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
  - al richiedente.
1. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*